



Provincia di Latina

Settore Viabilità e Trasporti

AVVISO PUBBLICO

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER INSEGNANTI DI TEORIA E PER ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE ANNO 2024

LA DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
- il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17.05.1995, n. 317 e smi;
- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 art. 105;
- l’Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002;
- il Decreto Ministero dei trasporti 26.01.2011, n. 17 e s.m.i. “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”;
- il Regolamento Provinciale approvato con delibera del C.P. n. 22 del 28.06.2024;

INDICE

le sessioni d’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per insegnanti di teoria e per istruttori di guida delle autoscuole - Anno 2024.

ART. 1

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME

Possono essere ammessi a sostenere gli esami, **i candidati residenti nella Provincia di Latina** che alla data di presentazione della domanda abbiano i requisiti di seguito riportati:

1. Per gli aspiranti **INSEGNANTI DI TEORIA che abbiano conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:**
 - a) età non inferiore a diciotto anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - d) patente di guida della categoria B normale o speciale;
 - e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale o di estensione dell’abilitazione per insegnante rilasciato, ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17.
2. Per gli aspiranti **INSEGNANTI DI TEORIA che abbiano conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024:**
 - a) età non inferiore a diciotto anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado;

- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - d) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
 - e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione per insegnante rilasciato, ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17 e smi.
3. Per gli aspiranti **ISTRUTTORI DI GUIDA che abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:**
- a) età non inferiore a ventuno anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) patente di guida comprendente:
 - almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (abilitazione ad istruttore)
 - almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (abilitazione ad istruttore con esclusione delle patenti "A");
 - almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, ai soli fini della presentazione della dichiarazione inizio attività di autoscuola per gli aventi diritto (abilitazione ad istruttore per apertura di autoscuola);
 - e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale o di estensione per istruttore rilasciato, ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17, riferito al tipo di abilitazione che si intende conseguire.
4. Per gli aspiranti **ISTRUTTORI DI GUIDA che abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024;**
- a) età non inferiore a ventuno anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
 - 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del DM n. 17/2011 e smi;
 - 2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del DM n. 17/2011 e smi ;
 - 3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del DM n. 17/2011 e smi;
 - 4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del DM n. 17/2011 e smi ;

- 5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2 del DM n. 17/2011 e smi;
- e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale o di estensione per istruttore rilasciato, ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17 e s.m.i., riferito al tipo di abilitazione che si intende conseguire.

ART. 2 DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per insegnanti di teoria e per istruttori di guida delle autoscuole o dell'estensione dell'abilitazione posseduta devono presentare apposita domanda, in bollo, utilizzando i moduli scaricabile dal sito internet della Provincia di Latina, all'indirizzo www.provincia.latina.it, alla sezione Avvisi e Bandi.
 2. Le domande di ammissione alle sessioni di esame per l'anno 2024 dovranno pervenire **entro e non oltre il 14.02.2025**, pena l'esclusione tramite una delle seguenti modalità:
 3. Consegna a mano, utilizzando il modello **Allegato A1** al presente Avviso presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente sito a Latina in Via Costa n. 1;
- Trasmissione mediante **raccomandata con avviso di ricevimento**, dell'**Allegato A1** indirizzata alla Provincia di Latina - Settore Viabilità e Trasporti, Via Costa n. 1, 04100 Latina, entro la data sopra specificata, **non farà fede il timbro postale**;
 - A mezzo **posta elettronica certificata (P.E.C.)**, utilizzando il modello **Allegato A2**; dovrà essere indicato sul frontespizio del medesimo Allegato l'importo della marca da bollo ed il nr. identificativo della stessa, trasmettendo anche il modello **Allegato B**, sul quale dovrà essere dichiarato l'annullamento e la conservazione della citata marca da bollo, applicata e barrata, il tutto al seguente indirizzo: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it entro la data sopra specificata.

TALE ULTIMA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SARÀ CONSIDERATA VALIDA SOLO SE INVIATA DA UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INTESTATA AL CANDIDATO CHE PRESENTA LA DOMANDA, secondo le modalità previste dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: *“Domanda di ammissione agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per insegnanti di teoria e per istruttori di guida delle autoscuole”*, tutti i documenti dovranno essere trasmessi, come allegati del messaggio, in formato *“PDF”*.

ART. 3 PROGRAMMA DI ESAME

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **INSEGNANTE DI TEORIA** verte sulle seguenti materie:
 - Elementi di diritto pubblico, amministrativo e dell'Unione europea (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, Enti Locali, organi comunitari, fonti del diritto dell'Unione europea);

- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
 - Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
 - Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale. Analisi degli incidenti stradali. Utenti vulnerabili.
 - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
 - Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
 - Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
 - Trasporto delle merci pericolose;
 - Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
 - Norme di comportamento sulle strade;
 - Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;
 - Elementi di primo soccorso;
 - Elementi di fisica;
 - Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.
2. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **ISTRUTTORE DI GUIDA**, per i candidati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024, verte sulle seguenti materie:
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
 - Elementi di fisica;
 - Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli e utilizzo dei diversi dispositivi;
 - Norme di comportamento sulle strade;
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
 - Elementi di primo soccorso.
3. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **ISTRUTTORE DI GUIDA**, per i candidati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024, verte sulle seguenti materie:
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
 - Elementi di fisica;
 - Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli e utilizzo dei diversi dispositivi;
 - Norme di comportamento sulle strade;
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
 - Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento istruttore;
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
 - Elementi di primo soccorso.

ART. 4

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

1. La convocazione dei candidati ammessi a sostenere l'esame avverrà *on-line*, mediante pubblicazione dell'elenco nella sezione "*Avvisi e Bandi*" del sito istituzionale della Provincia di Latina **almeno 15 giorni prima dell'espletamento delle prove**, nel rispetto dell'ordine di arrivo

delle domande al protocollo dell'Ente. Detta convocazione riporterà altresì la sede d'esame, le date e l'ora stabiliti.

2. La mancata presentazione alla prova nel giorno stabilito, ovvero la presentazione in ritardo rispetto all'orario di convocazione, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura d'esame e l'automatica decadenza ad ogni effetto della domanda presentata.

ART. 5 COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice è stata nominata con determinazione n. 740 del 07.09.2022, ai sensi dell'art.11 del Regolamento avente ad oggetto "Regolamento Provinciale per il conseguimento dell'idoneità professionale per insegnanti di teoria ed istruttori di guida delle autoscuole", approvato con delibera di C.P. n. 22 del 28.06.2022.

ART. 6 PROVE DI ESAME

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **INSEGNANTE DI TEORIA, per i candidati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024**, si articola in quattro prove come segue:
 - a) **PRIMA PROVA:** il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti, estratte dal Sistema Informatico del Ministero dei trasporti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
 - b) **SECONDA PROVA:** il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo di due ore, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - c) **TERZA PROVA:** il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - d) **QUARTA PROVA:** il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
2. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **INSEGNANTE DI TEORIA, per i candidati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024**, si articola in quattro prove come segue:
 - a) **PRIMA PROVA:** il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti, estratte dal Sistema Informatico del Ministero dei Trasporti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;

- b) **SECONDA PROVA:** il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo di due ore, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame.
Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- c) **TERZA PROVA:** il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- d) **QUARTA PROVA:** il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Ciascuna delle prove di cui alle lettere b), c) e d), in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui al precedente punto a).

3. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **ISTRUTTORE DI GUIDA, per i candidati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024**, si articola in tre prove come segue:

- a) **PRIMA PROVA:** il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti, estratte dal Sistema Informatico del Ministero dei trasporti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
- b) **SECONDA PROVA:** il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- c) **TERZA PROVA:** il candidato, in base alla scelta del tipo di abilitazione, sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

- c1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A con cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione d'esame che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
- c2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione d'esame che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
- c3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione d'esame, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

4. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **ISTRUTTORE DI GUIDA, per i candidati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024**, si articola in tre prove come segue:

- a) PRIMA PROVA: il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti, estratte dal Sistema Informatico del Ministero dei Trasporti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due.
- b) SECONDA PROVA: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; in caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il termine massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al precedente punto a).
- c) TERZA PROVA: il candidato, in base alla scelta del tipo di abilitazione, sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione.

Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

c1) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera a) del DM n. 17/2011 e smi, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

c2) per l'abilitazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del DM n. 17/2011 e smi, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

c3) per l'abilitazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del DM n. 17/2011 e smi, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;

c4) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera d) del DM n. 17/2011 e smi, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione.

Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente, sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova di cui al precedente punto b) e punto c), anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al precedente punto a).

d) I candidati che intendono conseguire l'abilitazione ad istruttore di guida, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola, di cui all'art. 5, comma 2 del DM 17/2011 e smi, sostiene solamente le prove d'esame di cui alle lettere a) e b).

5. I veicoli utilizzati per le prove d'esame, ad eccezione del motociclo, devono essere muniti di doppi comandi, avere le caratteristiche riportate nell'allegato 1 al presente Avviso, essere in regola con le norme di circolazione e, a cura dell'esaminando ed a suo onere, dovranno essere messi a sua disposizione dai relativi proprietari per il giorno dell'esame.

I candidati dovranno far pervenire, tramite mail alla Segreteria della Commissione, almeno 4 giorni lavorativi prima dello svolgimento della prova la seguente documentazione:

- carta di circolazione del veicolo;
- dichiarazione di messa a disposizione del veicolo da parte del proprietario a favore del candidato, con specifica indicazione "*per l'espletamento delle prove di esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida di autoscuola*", allegando copia del

- documento di riconoscimento del dichiarante;
 - copia polizza assicurativa del veicolo.
5. L'elenco dei candidati idonei, ammessi alla prova successiva, sarà pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia entro tre giorni lavorativi successivi all'espletamento della prova, con l'indicazione della data di espletamento della prova di esame successiva.
 6. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, dell'originale dell'attestato del corso di formazione, dell'originale dell'attestato di abilitazione, in caso di estensione della stessa, e, per i cittadini extracomunitari, di valido titolo di soggiorno.
 7. Tutte le prove scritte devono essere svolte, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente la penna, le schede quiz ed i fogli (riportanti il timbro dell'ufficio e siglati da un membro della Commissione) messi a disposizione del candidato da parte della Commissione. Non è ammesso l'utilizzo di matite, gomme, correttori o simili. Nelle prove a quiz non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini e locuzioni contenuti nelle domande e non saranno ammesse correzioni non essendo possibile rettificare la risposta data. In presenza di correzioni la risposta è considerata in ogni caso errata. È analogamente, considerato errore l'assenza di risposte.
 8. I candidati non possono portare e, comunque, utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni o quant'altro possa essere d'ausilio nello svolgimento della prova.
 9. Durante la prova non è ammesso utilizzare o, comunque, tenere attivi telefoni cellulari o altri tipi di apparecchi di telecomunicazione, non è consentito comunicare con altri salvo che con i membri della Commissione o gli eventuali incaricati della vigilanza. Il candidato che contravviene a dette disposizioni è immediatamente escluso dall'esame e dichiarato respinto.
 10. Durante lo svolgimento delle prove la Commissione ha la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il corretto svolgimento delle stesse; a tale scopo almeno due membri della Commissione devono trovarsi sempre nella sala esami.
 11. La mancata presentazione alla prima prova prevista per l'esame richiesto, nel giorno stabilito, sarà considerata rinuncia all'esame. Il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altre sessioni di esame. Nel caso di assenza, ad una prova di esame successiva alla prima, il candidato non potrà continuare nelle prove di esame e verrà considerata rinuncia all'esame.
 12. La Provincia non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza, o del differente recapito indicato, oppure dell'intempestiva comunicazione della loro variazione, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 13. L'elenco degli abilitati, verrà pubblicato nel sito internet di questa Amministrazione.

ART. 7 ESTENSIONE ABILITAZIONE

1. Gli Insegnanti di Teoria già abilitati, che abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore di guida, avviato prima del 6 aprile 2024, in possesso dei

requisiti di cui all'art.1 comma 3, devono sostenere le prove d'esame di cui all'art. 6 comma 3. lettere b) e c.).

2. Gli Insegnanti di Teoria già abilitati, che abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore di guida, avviato dopo il 6 aprile 2024, in possesso dei requisiti di cui all'art.1 comma 4, devono sostenere le prove d'esame di cui all'art. 6 comma 4, lettere b) e c.).
3. Gli Istruttori di guida già abilitati, che abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnanti di teoria, avviato prima del 6 aprile 2024, in possesso dei requisiti di cui all'art.1 comma 1, devono sostenere le prove d'esame di cui all'art. 6 comma 1. lettere b), c.) e d).
4. Gli Istruttori di guida già abilitati, che abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnanti di teoria, avviato dal 6 aprile 2024, in possesso dei requisiti di cui all'art.1 comma 2, devono sostenere le prove d'esame di cui all'art. 6 comma 2. lettere b), c.) e d).
5. Gli istruttori di guida già abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, che intendano integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di cui al precedente art. 6, comma 3, lettera c). Alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6/10.

ART. 8

TUTELA DELLA PRIVACY (GDPR 679/2016)

1. Si informano i candidati che, ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati":
 - i dati conferiti saranno utilizzati dal Settore Viabilità e Trasporti in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici;
 - i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
 - la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o da regolamento;
 - il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso;
 - titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Latina con sede in Via Costa n..1, Latina, nella persona della Dott.ssa Ludovica Caradonna, con sede presso gli uffici di Via Don Minzoni, 7 – Latina, alla quale l'interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del GDPR 679/2016. In particolare, per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.

ART. 9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ludovica Caradonna.

ART. 10
INFORMAZIONI

1. Per qualsiasi altra informazione in merito agli esami di cui al presente Avviso, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria della Commissione d'esame presso la Provincia di Latina, Settore Viabilità e Trasporti, Via Don Minzoni n. 7 – Latina, previo appuntamento da fissare con la segreteria contattando i seguenti numero telefonici: 0773/401663 o tramite mail da inviare al seguente indirizzo l.caradonna@provincia.latina.it.
2. Ai sensi della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della D.C.P. n. 6 del 07/02/2024 "Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi", si comunica che gli atti della Commissione di esame saranno custoditi, per l'eventuale accesso, c/o la Provincia di Latina-Settore Viabilità e Trasporti, Via Don Minzoni n. 7 – Latina.

Latina, 18.12.2024

La Responsabile E.Q.
Dott.ssa Ludovica Caradonna

La Dirigente
Arch. Marina Chiota

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI SUI QUALI SI SVOLGONO GLI ESAMI DI ISTRUTTORE

I veicoli sui quali si svolge la prova pratica per dimostrare la propria capacità di istruzione sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:

- a. (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³;
- b. (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
- c. (cat. CE): un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva;
- d. (cat. D): veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.